

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

Presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3, L.R. 16/2017
e dell'art. 14, comma 2, D.Lgs 152/2006.

Osservazione presentata da **Confindustria Emilia-Romagna**

Osservazione n. **1 di 8**

AMBITO DELL'OSSERVAZIONE

Selezionare gli ambiti e gli oggetti di interesse (è possibile selezionare più caselle)

- ☒ Aspetti di carattere generale
- ☐ Quadro conoscitivo
- ☐ Relazione generale
- Capitolo/i
- ☒ Norme Tecniche di Attuazione
- ☐ Rapporto Ambientale
- ☐ Studio di incidenza

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Inserire il testo dell'osservazione

Secondo gli studi allegati al PAIR 2030 (stimati al 2017 e confermati dall'aggiornamento del 2019), il settore della "Industria" contribuisce per il 9% alla concentrazione di PM10 sull'intero territorio regionale (v. fig. 23, p. 81, Relazione Generale). Un dato che tende a scendere se si considera, invece, il solo agglomerato urbano di Bologna (considerata zona critica), dove si registra un'incidenza di circa il 5% (cfr. tab. 24, p. 81, Relazione Generale).

Non troppi diversi, poi, appaiono i dati generali relativi al contributo sul totale degli inquinanti; a titolo di esempio, secondo l'inventario regionale la voce "Combustione industriale" contribuisce nella seguente misura: circa il 3% del PM10, 9% degli NOX e 70% dell'SO2 (v. tab. 9, p. 83 e Fig. 25, p. 84, Relazione Generale).

I dati esposti, inoltre, acquisiscono ancor più significato se confrontati con quelli utilizzati nell'adozione del PAIR 2020; in quella circostanza si dava conto che, all'anno 2010, il medesimo comparto della "combustione industriale" contribuiva alle emissioni in misura variabile rispetto alla tipologia di agenti inquinanti primari e secondari: si andava, infatti, dal 7% di PM10, al 2% di COV, al 11% di NOX e al 56% di SO2 (v. tab. 6.1.1., p. 79 e Fig. 6.1.1., Relazione Generale PAIR 2020).

Orbene, già da questa breve analisi si delinea un quadro dove non è certamente il comparto produttivo a rappresentare il principale fattore di pressione per gli inquinanti di maggiore impatto sulla qualità dell'aria. Anzi, proprio dal confronto con i rilevamenti delle indagini precedenti, emerge chiara una complessiva riduzione in termini percentuali del contributo apportato negli anni dalle imprese alla produzione di fattori inquinanti (solo per la "combustione industriale": -4% per il PM10, -2% per gli NOX).

Ciononostante, le norme previste a carico del sistema produttivo risultano decisamente onerose, sia sotto il profilo ambientale che – soprattutto – economico, correndo il rischio di pregiudicare esponenzialmente gli investimenti del settore, non fornendo, al contempo, un contributo sostanziale alla soluzione del problema. Altri ambiti, al contrario, non sono stati chiamati a compiere i medesimi sforzi; eppure, logica vorrebbe che l'utilità marginale ricavabile dal soggetto già "performante" sia decisamente minore rispetto a quella, invece, ottenibile da colui che non vanta gli stessi risultati.

PROPOSTA

Ai fini della corretta individuazione delle scelte da compiere e delle misure da adottare allo scopo di migliorare la qualità dell'aria in Emilia Romagna, non si può prescindere da una attenta analisi dell'impatto che le attività industriali producono sulla qualità dell'aria nella nostra Regione. Al riguardo, i dati elaborati in sede di predisposizione del PAIR 2030 e sopra allegati non sembrano trovare una coerente e piena trasposizione nelle misure poi previste nelle c.d. "norme di piano".

Pertanto, si invita la Regione E.R. a valutare la possibilità di rivedere l'insieme delle disposizioni poste a carico delle imprese, adeguandole secondo uno schema che valorizzi la proporzionalità di queste rispetto al concreto impatto sulla qualità dell'aria in Emilia-Romagna.

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

Presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3, L.R. 16/2017
e dell'art. 14, comma 2, D.Lgs 152/2006.

Osservazione presentata da **Confindustria Emilia-Romagna**

Osservazione n. **2 di 8**

AMBITO DELL'OSSERVAZIONE

Selezionare gli ambiti e gli oggetti di interesse (è possibile selezionare più caselle)

☒ Aspetti di carattere generale

☐ Quadro conoscitivo

☐ Relazione generale

Capitolo/i

☒ Norme Tecniche di Attuazione

☐ Rapporto Ambientale

☐ Studio di incidenza

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Inserire il testo dell'osservazione

Come evidente anche dal titolo, la prospettiva temporale fissata dal PAIR è quella del 2030: entro tale data si prevede il raggiungimento degli obiettivi di riduzione, nelle percentuali prescritte, delle varie emissioni degli inquinanti. L'obiettivo viene perseguito mediante disposizioni aventi, a seconda del caso, mero valore di indirizzo, riconoscendo, quindi, discrezionalità attuativa al destinatario, ovvero carattere di prescrizione, ossia cogente e immediatamente auto applicativa, (art. 7, c. 1), tutte calibrate sulla base dei principi della tutela della salute, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità ambientale, economica e sociale (art. 2, c. 1). In particolare quest'ultimo principio è ulteriormente avvalorato dall'art. 1, c. 6, il quale, prim'ancora di elencare la c.d. strategia di sviluppo sostenibile, afferma che «il Piano persegue il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.lgs. 155/2010 attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi».

In generale, dunque, si registra è una forte valenza del c.d. "costo sostenibile", il quale permea, almeno a livello simbolico, l'intero testo. Tuttavia, scorrendo le norme di piano che seguono, il medesimo principio sembra contraddistinguersi per una certa aleatorietà, ravvisandone una pressoché totale assenza nel momento in cui vengono indicate le misure a carico delle imprese.

PROPOSTA

Si invita a rivalutare l'insieme delle norme previste, al fine di adeguare la conseguenze di queste tenendo conto dell'incidenza economica per i destinatari del settore produttivo. Anche perché, visti gli sforzi già compiuti dal settore produttivo per raggiungere prestazioni sempre più performanti sotto il profilo del miglioramento delle emissioni in atmosfera, le imprese destinatarie delle citate norme di Piano, al fine di migliorare ulteriormente, sarebbero chiamate a far fronte ad investimenti proibitivi se non del tutto insostenibili, mentre ad altri ambiti, in passato esentati o oggi destinatari di prescrizioni meno rigorose, risulterà sufficiente un impegno minimo per dimostrare di aver raggiunto livelli migliori di emissioni in atmosfera.

In altri termini, si palesa il paradosso di penalizzare irreversibilmente chi ha già contribuito in modo fattivo, salvaguardando, nel frattempo, altri soggetti che non hanno compiuto uno sforzo analogo.

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

Presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3, L.R. 16/2017
e dell'art. 14, comma 2, D.Lgs 152/2006.

Osservazione presentata da **Confindustria Emilia-Romagna**

Osservazione n. **3 di 8**

AMBITO DELL'OSSERVAZIONE

Selezionare gli ambiti e gli oggetti di interesse (è possibile selezionare più caselle)

☐ Aspetti di carattere generale

☐ Quadro conoscitivo

☐ Relazione generale

Capitolo/i

☒ Norme Tecniche di Attuazione

☐ Rapporto Ambientale

☐ Studio di incidenza

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Inserire il testo dell'osservazione

In riferimento all'art. 10 delle Norme di Piano, si prescrive il divieto di incompatibilità tra le previsioni iscritte nelle varie autorizzazioni ambientali e le disposizioni previste dal PAIR 2030. Tra le prime vengono, in particolare modo, inclusi anche «gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione...».

PROPOSTA

Al riguardo, si richiede un chiarimento interpretativo circa la formula "regime di comunicazione", andando a specificare adeguatamente a quali provvedimenti amministrativi faccia riferimento l'articolo in questione.

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

**Presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3, L.R. 16/2017
e dell'art. 14, comma 2, D.Lgs 152/2006.**

Osservazione presentata da **Confindustria Emilia-Romagna**

Osservazione n. **4 di 8**

AMBITO DELL'OSSERVAZIONE

Selezionare gli ambiti e gli oggetti di interesse (è possibile selezionare più caselle)

☐ Aspetti di carattere generale

☐ Quadro conoscitivo

☐ Relazione generale

Capitolo/i

☒ Norme Tecniche di Attuazione

☐ Rapporto Ambientale

☐ Studio di incidenza

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Inserire il testo dell'osservazione

In riferimento all'art. 25, c. 1, Confindustria E.R. contesta l'applicazione della norma, risultante particolarmente gravosa per il mondo aziendale, un settore che ha già dimostrato una certa virtuosità e celerità nella riduzione complessiva dei fattori inquinanti da questo prodotti. Si aggiunga, altresì, che le aziende in regime di AIA rappresentano un settore strategico per l'economia regionale e che, sottoponendole a misure ancor più restrittive di quelle vigenti, si rischia di esporle a fenomeni di dumping sul mercato, con conseguenti squilibri competitivi sia a livello infraregionale che a livello interregionale.

Sotto il profilo applicativo della misura, si segnala l'esigenza di meglio determinare l'ambito operativo e discrezionale dell'Autorità competente. Nello specifico, tre risultano i profili di cui si dubita:

1. la norma in questione non chiarisce adeguatamente se l'Autorità possa determinare valori limite di emissione addirittura più bassi di quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT ovvero esclusivamente i valori limite più bassi contenuti nelle BAT. In entrambi i casi, comunque, si ravvisano profili di contraddittorietà e illegittimità, dato che, già di per sé, le BAT rappresentano le migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo individuate a livello europeo, in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che i documenti di riferimento sulle BAT «vanno non eseguiti "tout court", ma applicati in modo calibrato al tipo ed alle particolarità dell'impianto e del sito in cui si colloca, negli ovvi limiti non solo delle conoscenze tecniche, ma soprattutto della loro sostenibile realizzabilità tecnica ed economica nel singolo contesto, al fine d'ottenere il miglioramento sperato in termini di valori d'emissione. E siffatta sostenibilità è tenuta presente dal BREF, laddove reputa i limiti indicati nelle BAT raggiungibili non "illicet et immediate"... bensì con ragionevole gradualità, lungo un ampio arco di tempo ed in un ottimale assetto d'esercizio dell'impianto. Dal che non tanto la vincolatezza a priori di tali dati come se fossero sempre e comunque valori massimi d'emissione, ma più propriamente la necessità di considerarli come obiettivi da raggiungere nel tempo occorrente affinché si contemperino con tutte le situazioni, locali, ambientali ed economiche in cui si colloca l'impianto o, in parole più semplici, affinché si realizzi un adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile» (TAR Roma, n. 32824/2010);

2. la norma prevede un'applicazione erga omnes della misura, distinguendo solo in relazione all'ubicazione della singola impresa. Si tenga presente che in E.R. le attività manifatturiere si concentrano in misura più significativa a ridosso dei maggiori centri urbani, in particolare sulla dorsale che collega Bologna con le città di Modena, Reggio Emilia e Parma. Tale presenza, sicuramente non uniforme sul territorio regionale, comporta l'assoluta necessità di predisporre criteri attendibili e non discriminatori nella definizione dei destinatari della medesima, garantendo l'osservanza dei principi di certezza del diritto e di non discriminazione tra gli operatori;

3. alla luce delle considerazioni precedenti, occorre perimetrare dovutamente la discrezionalità concessa all'Autorità competente. Non si dimentichi, infatti, che ai sensi dell'art. 15, l.r. n. 13/2015, le funzioni autorizzatorie in materia di AIA sono sì attribuite all'autorità amministrativa – nel caso di specie ARPAE – ma sulla base, tuttavia, degli indirizzi forniti dall'ente Regione. In coerenza, quindi, con il corretto riparto di competenze tra i vari soggetti interessati, il Piano in esame rappresenta la sede opportuna per circondare, con i dovuti limiti e garanzie, la discrezionalità di cui trattasi.

Inoltre, va segnalato che il vincolo di adeguamento degli impianti alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT non potrà essere subordinato alla sola verifica della sua percorribilità tecnica, ma dovrà essere valutato anche sotto il requisito, parimenti rilevante, della "sostenibilità economica", in ossequio ai principi richiamati dal medesimo piano.

Infine, si evidenzia la necessità di riservare un trattamento amministrativo e gestionale peculiare per le imprese registrate EMAS o parte di Distretti con attestato EMAS, al fine di contrastare l'abbandono diffuso circa l'utilizzo di strumenti di gestione che dimostrano un impegno concreto delle aziende nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

PROPOSTA EMENDATIVA

Si propone la soppressione dell'art. 25, c. 1

In alternativa, si modifica il c. 1 e si aggiunge il c. 1-bis:

«1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni: a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi tra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione; b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi tra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

1-bis Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al comma precedente, si emanano apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.»

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

Presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3, L.R. 16/2017
e dell'art. 14, comma 2, D.Lgs 152/2006.

Osservazione presentata da **Confindustria Emilia-Romagna**

Osservazione n. **5 di 8**

AMBITO DELL'OSSERVAZIONE

Selezionare gli ambiti e gli oggetti di interesse (è possibile selezionare più caselle)

☒ Aspetti di carattere generale

☐ Quadro conoscitivo

☒ Relazione generale

Capitolo/i

☒ Norme Tecniche di Attuazione

☐ Rapporto Ambientale

☐ Studio di incidenza

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Inserire il testo dell'osservazione

Sempre l'art. 25, rimandando nel c. 2 al par. 11.4.3.4 del Piano, prevede con successivo atto di Giunta la revisione dei criteri regionali di autorizzabilità. Si evidenzia, tuttavia, che i criteri predetti vengono indicati in modo assoluto (es. «adozione di ogni accorgimento atto a limitare le emissioni di CO e di polveri», «limitazioni e divieti su alcune tipologie di materie prime e processi produttivi» ecc.), né vengono mai richiamati, nel piano generale come nelle norme, i criteri di ragionevolezza e disponibilità tecnica ovvero adeguatezza rispetto all'obiettivo e sostenibilità economica della misura da introdurre.

Inoltre, il medesimo par. 11.4.3.4 specifica che «per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti» sarà prevista l'installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione o di parametri di controllo del funzionamento dell'impianto. Al riguardo, però, non si forniscono elementi né parametri per identificare quali sono i «rilevanti flussi di massa», né si definisce il soggetto che procederà alla loro individuazione ovvero quale sia la procedura da seguire.

PROPOSTA

Data l'assoluta ambiguità e incertezza che contorna la previsione in esame, si invita:

- sopprimere il c. 2 nella parte in cui prevede la revisione dei criteri regionali di autorizzabilità nel senso predetto; ovvero
- meglio definire l'ambito di operatività della norma.

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

Presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3, L.R. 16/2017
e dell'art. 14, comma 2, D.Lgs 152/2006.

Osservazione presentata da **Confindustria Emilia-Romagna**

Osservazione n. **6 di 8**

AMBITO DELL'OSSERVAZIONE

Selezionare gli ambiti e gli oggetti di interesse (è possibile selezionare più caselle)

- ☐ Aspetti di carattere generale
- ☐ Quadro conoscitivo
- ☐ Relazione generale
- Capitolo/i
- ☒ Norme Tecniche di Attuazione
- ☐ Rapporto Ambientale
- ☐ Studio di incidenza

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Inserire il testo dell'osservazione

In relazione all'art. 26, c. 2, con specifico riferimento agli impianti di cottura dei cementifici, si ritiene che siffatta previsione non comporterebbe maggiori vantaggi in relazione alla qualità dell'aria ma, anzi, sarebbe tale da determinare conseguenze negative sull'attuazione delle strategie di decarbonizzazione del settore. Quanto detto si motiva alla luce del fatto che:

- le emissioni di PM10 degli impianti di cottura dipendono unicamente dalle caratteristiche degli impianti di filtrazione e non sono in alcun modo connesse con la tipologia di combustibile, convenzionale o di recupero, utilizzato;
- gli attuali impianti di filtrazione, come dimostrato sia dai dati di autocontrollo, sia da quelli derivanti dalle verifiche ispettive di ARPAE, garantiscono livelli emissivi ampiamente inferiori ai limiti di emissione più bassi fra quelli previsti dalle BAT conclusions;
- il CSS, per effetto di un minore contenuto di azoto (N) rispetto ai combustibili fossili convenzionali, ed al petcoke in particolare, consente, a parità di formazione di NOx termici, una minore formazione di NOx chimici, ossia di quelli che derivano dalla reazione tra l'azoto contenuto nel combustibile e l'ossigeno dell'aria comburente.

Va, inoltre, evidenziato che gli impianti di cottura delle cementerie sono tutti dotati di sistemi di abbattimento degli NOx che consentono il pieno rispetto dei limiti emissivi indipendentemente dalla tipologia di combustibile, convenzionale o di recupero, utilizzato. Tali valutazioni, oggetto di approfondite istruttorie autorizzative e procedure ambientali che sono state esperite per l'introduzione di CSS nei forni da cemento in numerosi impianti a livello nazionale così come nelle cementerie presenti sul territorio regionale, confermano come l'utilizzo dei CSS in cementeria non determini variazioni significative delle emissioni, potendo anzi contribuire alla riduzione delle emissioni complessive.

A conferma di quanto precede, con particolare riferimento al CSS qualificato come end of waste ai sensi del D.M. 22/2013, uno dei requisiti normativi perché si verifichi la cessazione della qualifica di rifiuto è che «l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana» (art. 184-ter, c. 1, lettera d), del D.lgs. n. 152/2006): dunque, le condizioni qualitative e gestionali individuate dal D.M. 22/2013 per la suddetta cessazione esprimono precisamente una valutazione dell'assenza di effetti negativi in conseguenza dell'utilizzo del CSS-C, come statuito dall'art. 1, c. 2, dello stesso decreto con preciso riferimento anche all'aria.

Il divieto di utilizzo dei CSS comporterebbe, al contrario, un significativo peggioramento delle emissioni di CO2, in quanto tali combustibili, rispetto a quelli fossili convenzionali, contengono una significativa frazione di biomassa (variabile dal 30 al 50 per cento, a seconda della tipologia di CSS utilizzato) e sono caratterizzati da un fattore di emissione (tCO2/TJ) inferiore a quello dei combustibili fossili convenzionali, e del petcoke in particolare, grazie a un più favorevole rapporto H/C. Il loro impiego costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle cementerie per ridurre le emissioni di CO2 da combustione.

PROPOSTA EMENDATIVA

Si propone la modifica dell'art. 26, c. 2 come segue:

«Nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, in caso di modifiche di installazioni esistenti volte all'introduzione dei combustibili solidi secondari (CSS), l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, in sostituzione di combustibili fossili, assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle emissioni di PM10 ed NOx. E' comunque sempre consentito l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) in conformità al D.M. 22/2013.»

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

Presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3, L.R. 16/2017
e dell'art. 14, comma 2, D.Lgs 152/2006.

Osservazione presentata da **Confindustria Emilia-Romagna**

Osservazione n. **7 di 8**

AMBITO DELL'OSSERVAZIONE

Selezionare gli ambiti e gli oggetti di interesse (è possibile selezionare più caselle)

☐ Aspetti di carattere generale

☐ Quadro conoscitivo

☐ Relazione generale

Capitolo/i

☒ Norme Tecniche di Attuazione

☐ Rapporto Ambientale

☐ Studio di incidenza

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Inserire il testo dell'osservazione

Al riguardo dell'art. 27, si registra una certa ambiguità nella formulazione; non per altro perché già la normativa nazionale (D.lgs. n. 152/2006 su tutti) e quella regionale (l.r. n. 4/2018) prescrivono una puntuale definizione dei documenti da allegare alla richiesta per i progetti assoggettati a VIA.

Tra questi, figura il c.d. "studio di impatto ambientale", il quale ai sensi dell'art. 22, c. 3, lett. c), D.lgs. n. 152/2006 deve contenere, ex plurimis, «una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi».

Pertanto, non si ben comprende l'ambito applicativo della norma, rischiando di rimettere – ancora una volta – alla discrezionalità dell'autorità amministrativa l'interpretazione della medesima. D'altronde, che la sua effettiva interpretazione non sia inequivocabile, lo si riscontra anche dalla precisazione fatta al secondo periodo dell'art. 27, c. 2, nel momento in cui si rimanda all'adozione di direttive regionali rivolte ad ARPAE al fine di garantire uniformità nell'applicazione della misura. Allora, si permetta una duplice osservazione: in primis, non si ben comprende l'aggravio procedurale di prevedere in un atto pianificatorio e di programma la specifica di uno studio già normativamente previsto, per lo più ipotizzando in itinere l'adozione anche di direttive esplicative; in secundis, il rimando alla funzione di indirizzo regionale, più che espresso nella forma della possibilità («possono essere emanate apposite direttive...»), sarebbe da prevedere in via obbligatoria e preventiva, così da evitare eventuali "corse in avanti" delle autorità competenti.

In subordine, si richiama il principio del costo sostenibile; occorre tenere a mente che l'impresa interessata alla VIA relativa ad un proprio progetto, è già chiamata a sostenere costi importanti e che incidono sulla fattibilità e produttività dell'investimento. Ne consegue che il legislatore regionale, dal momento che è chiamato alla ponderazione dei vari interessi in gioco, nonché alla valorizzazione del principio della semplificazione amministrativa, dovrebbe garantire celerità e il non aggravamento della procedura.

Contrariamente a ciò, la disposizione sembra muoversi verso altra direzione.

PROPOSTA EMENDATIVA

Si propone la soppressione dell'art. 27, c. 1

In alternativa, si valuti la seguente modifica:

«La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO2, COV, NH3 introdotte ai sensi della normativa vigente in materia. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma, si emanano apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.»

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

Presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3, L.R. 16/2017
e dell'art. 14, comma 2, D.Lgs 152/2006.

Osservazione presentata da **Confindustria Emilia-Romagna**

Osservazione n. **8 di 8**

AMBITO DELL'OSSERVAZIONE

Selezionare gli ambiti e gli oggetti di interesse (è possibile selezionare più caselle)

☒ Aspetti di carattere generale

☐ Quadro conoscitivo

☐ Relazione generale

Capitolo/i

☒ Norme Tecniche di Attuazione

☐ Rapporto Ambientale

☐ Studio di incidenza

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Inserire il testo dell'osservazione

Nonostante l'introduzione di misure particolarmente incisive per il sistema imprese, le norme di piano si contraddistinguono per la mancanza di meccanismi premiali ovvero di incentivi volti a compensare i "sacrifici" economici richiesti. Sul punto, le uniche previsioni che si muovono su questa direttiva sono quelle rappresentate all'art. 25, c. 3 e 5 (peraltro, una disposizione che considerasse requisito preferenziale la conclusione di accordi d'area era già prevista all'art. 19, c. 5, Norme tecniche di attuazione PAIR2020, ma che non ha trovato piena applicazione nel tempo, v. accordo d'area firmato per il distretto ceramico), le quali premettono un approccio indiscriminato nei confronti degli interlocutori, non valorizzando i settori di provenienza ovvero le azioni da parte di quest'ultimi messe in campo. Inoltre, si segnala che è da circa il 2010, con i primi piani triennali di azione ambientale, che la Regione E.R. non finanzia investimenti produttivi fatti nell'ottica della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile e della transizione eco-sostenibile.

Diversamente, proprio alla luce del principio della sostenibilità economica che guida il piano in questione, nonché al fine di bilanciare correttamente il rapporto tra prescrizioni e dovuti adeguamenti, sarebbe opportuno inserire una serie di fattori in grado di motivare l'azione di individui e imprese. Invero, sulla base di quanto emerso dalle esperienze già maturate in altri ambiti produttivi aventi riflessi sull'ambiente (v. la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli esiti dei recenti bandi pubblicati), sarebbe preferibile investire, piuttosto, sull'introduzione di misure incentivanti volti ad un complessivo miglioramento dei cicli produttivi ovvero dei sistemi di gestione ambientale, non solo con riguardo alla qualità dell'aria, ma anche al contesto economico-sociale di riferimento.

PROPOSTA

Si valuti la possibilità di inserire nelle norme di piano una o più delle seguenti ipotesi:

- l'incentivazione, mediante bandi e finanziamenti, all'acquisto di mezzi a bassissime emissioni, il tutto in un'ottica di riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Così facendo, si favorirebbe anche il rinnovamento degli impianti grazie all'innovazione tecnologica degli stessi;
- l'introduzione di una serie di premialità per le imprese che migliorano la loro capacità di gestione ambientale, apportando benefici non solo alla qualità dell'aria, ma anche al contesto socio-lavorativo in cui si inseriscono;
- la possibilità di intervenire sulla mobilità connessa agli orari di apertura di scuola e uffici pubblici, garantendo maggiore flessibilità agli stessi e differenziandoli sulla base dei dati relativi alle aree e alle direttrici di traffico maggiormente congestionate.
- un sistema di benefici amministrativi o sconti sulle tariffe di alcuni servizi per tutti quegli operatori del commercio che approfittassero delle ore notturne per le operazioni di carico e scarico.
- stimolo ad una serie di accordi tra organizzazione sindacali e datoriali che disciplinino la mobilità in entrata e in uscita dalle imprese.